



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

ORIGINALE

Registro Generale n. 163 del 21-08-2019

ORDINANZA DEL SERVIZIO URBANISTICA

Ufficio:

Oggetto: Ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi in via le Mosse sul terreno distinto in catasto al foglio 35, p.lla 632, ai sensi dell'art. 31, comma 2 del D.P.R. 380/01 e s.m.i..

L'anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di agosto, il Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia e Ricostruzione Privata arch. Mattei Barbara

VISTO che con nota assunta agli atti prot. n. 11481 del 13/04/2017, l'ing. Sensi Marco, nato a Roma l'11/11/1962, domiciliato per la carica in Bologna, via F. Zanardi, 26/A, CAP. 44100, in qualità di responsabile dell'Area Immobiliare Centro Nord di Poste Italiane SPA con sede legale in Roma, viale Europa 190, P.I.: 01114601006, comunicava, in qualità di committente, tramite PEC inviata dalla sig.ra Negroni Maria, a questo Ente l'avvio dei lavori per l'allestimento di un nuovo contaneir ad uso ufficio per le Poste Italiane spa in via Le Mosse, in corrispondenza del terreno distinto al Foglio 35, p.lla 632, allegando elaborati grafici e fotografici relativi all'installazione in questione;

VISTO che in data 20/04/2017 con nota prot. n. 11901 del 20/04/2017, questo Ufficio aveva provveduto ad inviare tramite PEC, allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)

presso l'Unione Montana "Marca di Camerino" la comunicazione di cui sopra con i relativi allegati;

APPURATO che gli interventi descritti nella comunicazione assunta agli atti prot. n. 11481 del 13/04/2017, si configurano come attività edilizia libera di cui all'art. 6, c. 1, lett. e-bis) "opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale", per le quali è sufficiente da parte dell'interessato trasmettere una "Comunicazione inizio lavori per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni";

VISTO che il termine di novanta giorni è scaduto e che Poste Italiane SPA, in qualità di committente, con sede legale in Roma, viale Europa 190, 00144, P.I.: 01114601006, rappresentata attualmente dalla sig.ra Mensitiere Giuseppina, nata a Salerno (SA) il 04/01/1974, domiciliata per la carica in Bologna, via F. Zanardi, 26/06, in qualità di responsabile dell'Area Immobiliare Centro Nord di Poste Italiane SPA, non ha ancora provveduto alla rimozione del manufatto di che trattasi e alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi;

VISTO che in seguito ad un sopralluogo eseguito il 30/04/2018 dal Responsabile del servizio, Arch. Barbara Mattei e dall'arch. Francesco Troncanetti, Istruttore direttivo dell'Ufficio tecnico del Comune di Camerino, è stata rilevata la presenza del container ad uso ufficio Poste Italiane spa con le seguenti dimensioni: larghezza esterna cm 738; lunghezza esterna cm 1800; altezza cm 305; distanza minima dall'abitazione cm 563; distanza dalla chiesa cm 612; distanza dal confine nord cm 1750; volumetria pari a ca. mc 406,00;

RILEVATO che l'area su cui insiste il suddetto manufatto è identificata come "zona destinata a parcheggi pubblici a cielo aperto" di cui all'art. 12 delle N.T.A. del P.R.G. vigente e pertanto inedificabile;

ACCERTATO che su tale area non ricadono vincoli paesaggistici ed idrogeologici;

RILEVATO che l'area sita in via Le Mosse - Foglio 35, p.lla 632, sulla quale è stata accertata la presenza del suddetto manufatto risulta essere di proprietà del sig. Birocco Domenico nato a Camerino (MC) il 30/08/1930 e residente a Montecassiano in Via G. Mainini n. 35 i. 4, C.F.:BRCDNC30M30B474Y, e della sig.ra Genchi Luisella nata a

Camerino (MC) il 13/10/1937 e deceduta a Macerata (MC) il 14/12/2018, C.F.: GNCLLL37R53B474P, fino al 05/03/2018 e della ditta CABECA di MATTEUCCI CARLO e SCARPACCI BENITO scn, con sede a Camerino (MC) in via Le Mosse 46, C.F.: 01963020431, dal 05/03/2018;

VISTO l'avvio procedimento, agli atti con prot. n. 10483 del 04/05/2018, per la contestazione di illeciti edilizi ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 380/01 e s.m.i. per opere abusive in via Le Mosse - Foglio 35, p.lla 632, trasmesso tramite raccomandata A.R. a:

- ing. Marco Sensi, nato a Roma l'11/11/1962, domiciliato per la carica in Bologna, via F. Zanardi, n. 28/6, CAP. 44100, in qualità di responsabile della Funzione Immobiliare Area Centro Nord di Poste Italiane SPA con sede legale in Roma, viale Europa 190, P.I.: 01114601006, e in qualità di committente, ricevuta il 18/06/2018;
- ditta CABECA di MATTEUCCI CARLO e SCARPACCI BENITO snc, con sede a Camerino (MC) in via Le Mosse 46, C.F.: 01963020431, in qualità di proprietaria dell'area sita in via Le Mosse - Foglio 35, p.lla 632 dal 05/03/2018, ricevuta l'08/05/2018;
- sig. Birocco Domenico nato a Camerino (MC) il 30/08/1930 ed ivi residente in via Le Mosse 52, C.F.: BRCDNC30M30B474Y e la sig.ra Genchi Luisella nata a Camerino (MC) il 13/10/1937 ed ivi residente in via Le Mosse 52, C.F.: GNCLLL37R53B474P, in qualità di comproprietari dell'area sita in via Le Mosse - Foglio 35, p.lla 632 fino al 05/03/2018, ritornata al mittente per compiuta giacenza il 09/06/2018;

CONSIDERATO che con l'avvio del procedimento richiamato si è contestata la realizzazione di un'attività edilizia abusiva consistente in:

- installazione di un container ad uso ufficio Poste Italiane spa, con volume pari a ca. mc 406 poggiato su un basamento cementizio con superficie di ca. mq 133, in via le Mosse sul terreno distinto in catasto al foglio 35, p.lla 632, in assenza di un titolo abilitativo;

CONSIDERATO inoltre che nell'avvio del procedimento di cui sopra si comunicava ai soprarichiamati signori di trasmettere osservazioni, memorie scritte ed eventuali documenti in loro possesso entro e non oltre dieci (10) giorni dal ricevimento del citato avvio del procedimento al fine di permettere all'ufficio urbanistica di effettuare ulteriori accertamenti

prima di emettere l'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, comunicando, inoltre, che qualora le osservazioni o le memorie non fossero pervenute o fossero state ritenute insufficienti o non pertinenti, sarebbe stato emesso l'atto definitivo di contestazione dell'abuso edilizio ai sensi dell'art. 31, c. 2 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;

VISTA:

- la nota, prot. n. 1730/6340 del 27/06/2018, dell'ing. Marco Sensi, in qualità di responsabile della Area Immobiliare Centro Nord di Poste Italiane SPA, assunta agli atti con prot. n. 15194 del 03/07/2018, contenente osservazioni inerenti la contestazione degli illeciti edilizi;
- la nota assunta agli atti con prot. n. 1158 del 17/05/2018 dell'avv. Franco Mantini, legale della Ditta CABECA di Matteucci Carlo e Scarpacci Benito, contenente osservazioni inerenti la contestazione degli illeciti edilizi;

tutto ciò premesso si precisa, anche in base alle osservazioni presentate, quanto segue:

A- con nota prot. 18813 del 22/09/2016 il Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia privata e Ricostruzione, arch. Barbara Mattei, autorizzava l'ing. Marco Sensi, nato a Roma l'11/11/1962, domiciliato per la carica in Bologna, via F. Zanardi, 26/A, CAP. 44100, in qualità di responsabile della Funzione Immobiliare Area Centro Nord di Poste Italiane SPA con sede legale in Roma, viale Europa 190, P.I.: 01114601006, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 20 aprile 2015 n.17 e dell'art. 4 c.7 lett.d) del Regolamento Edilizio Comunale, all'installazione temporanea di container mobile ad uso ufficio di Poste Italiane (ml. 12,00 * 4,92 e h=ml. 3,05) nell'area sita in Piazzale della Vittoria a ridosso dei giardini pubblici, per lo svolgimento dell'attività relativa all'Ufficio postale per un periodo di gg. 90 (novanta) a decorrere dalla data di emissione di suddetta autorizzazione temporanea. Nell'autorizzazione erano contenute le seguenti precisazioni e prescrizioni:

- La presente autorizzazione può essere motivatamente revocata per motivi di pubblico interesse, senza indennizzo, prima della scadenza del termine di validità;
- Nel caso di necessità del mantenimento del manufatto per un periodo di tempo più lungo rispetto a quello autorizzato, dovrà essere presentata nuova richiesta di autorizzazione entro i termini di scadenza della presente autorizzazione, indicando specificatamente i motivi della necessità del prolungamento dei termini stessi;

- Fatte salve le misure di cui alla Parte I, Titolo IV del D.P.R. n. 380/2001, se alla scadenza dell'autorizzazione ovvero nel caso di revoca della medesima, il titolare non provvede alla demolizione dell'opera e al ripristino dello stato dei luoghi, l'opera è demolita e lo stato dei luoghi è ripristinato con ordinanza comunale a spese dei responsabili dell'intervento.

Tale autorizzazione è stata rilasciata, a seguito di apposita richiesta da parte dell'ing. Marco Sensi assunta agli atti con nota prot. n. 17510 del 09/09/2016, ai sensi dell'art. 9 (Autorizzazione temporanea) della L.R. 20 aprile 2015 n.17 "Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia" e dell'art. 4, c.7 lett.d) del Regolamento Edilizio Comunale che cita tra gli "Altri interventi ed opere soggetti ad autorizzazione gratuita: "qualsiasi opera a carattere non permanente, ma occasionale o stagionale, quali chioschi, cabine e simili, copertura di impianti sportivi, ricreativi o di ristori;

B- A seguito dell'evento sismico del 30 ottobre 2016 l'ing. Sensi, con nota prot. n. RURES/SI/Marche/2017/TU dell'11/04/2017, assunta agli atti con prot. n. 11481 del 13/04/2017, comunicava a questo Ente che Le Poste Italiane avrebbero provveduto "dalla corrente settimana" (presumibilmente dall'11 al 14 aprile 2017) a dare inizio ai lavori di allestimento di in nuovo container in località Le Mosse, più precisamente nel piazzale antistante il ristorante "Etoile", come da "accordi preliminari";

Tale comunicazione, seppur non eseguita tramite apposito modulo unificato e standardizzato in materia di attività edilizia, si configura come una Comunicazione di Inizio Lavori di "opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale" come cita la lettera e-bis) del comma 1 dell'art. 6 (Attività edilizia libera) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..

La comunicazione in questione non necessita di alcun titolo abilitativo, inoltre l'autorizzazione temporanea ai sensi dell'art. 9 della L.R. 20 aprile 2015 n.17, non poteva essere rilasciata in quanto tale articolo è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza 282/2016 (G. U. 28/12/2016 n. 52);

Questo servizio ha inoltrato la comunicazione allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), presso l'Unione Montana "Marca di Camerino", in quanto trattasi di richiesta da parte di un'attività produttiva che è disciplinata dal "Regolamento per la semplificazione ed il

riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008” (Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 , n. 160);

Data la situazione di emergenza e vista l’urgenza di collocare il container delle Poste Italiane per dare continuità al servizio pubblico svolto da tale Società, questo ufficio ha ritenuto valida la comunicazione di inizio lavori presentata dall’ing. Sensi e, pertanto, non ha espresso nessuna osservazione.

C- La suddetta comunicazione non può essere ritenuta valida come richiesta formale di delocalizzazione ai sensi dall’ordinanza n. 9 del 14/12/2016, per i seguenti motivi:

- nella comunicazione dell’11/04/2017 l’Ing. Sensi non fa alcun riferimento alla delocalizzazione, infatti tale termine non appare mai nella suddetta comunicazione e, pertanto, questo ufficio non ha considerato la comunicazione in questione come formale domanda di delocalizzazione ai sensi dell’Ordinanza C.S.R. n. 9 del 2016;
- la domanda di delocalizzazione delle attività produttive segue un iter regolamentato dall’Ordinanza C.S.R. n. 9 del 2016 che prevede l’inoltro della domanda direttamente all’USR, quale Ente che rilascia l’eventuale autorizzazione, il Comune deve esprimersi in ordine all’autorizzabilità in deroga ai propri strumenti edilizi e urbanistici nonché sotto il profilo ambientale e paesaggistico.

Questo ufficio ha trasmesso anche una nota, prot. n. 17196 del 27/07/2018 all’USR, nella quale si chiedeva se la comunicazione in questione, non rispondente alle procedure previste dalla citata ordinanza n. 9, poteva considerarsi valida ai fini dell’applicazione delle deroghe di cui alla stessa ordinanza.

L’USR, con nota assunta agli atti con prot. n. 18049 del 08/08/2018, ha dato riscontro alla richiesta di parere inoltrata dall’ufficio scrivente, confermando quanto sopra precisato e specificando che:

“Nel premettere che i termini della presentazione della domanda ex O.C.S.R. n. 9 del 2016 sono scaduti e che sostanzialmente nella medesima ordinanza non sono previste deroghe normative espresse, si rappresenta che il comma 12 dell’articolo 5 dell’OCSR n. 9 del 2016 e ss.mm.ii., è inserito nell’ambito di un procedimento ben definito che mette in capo all’USR (comma 11 del precitato articolo 5) la potestà autorizzatoria (preventiva e propedeutica alla realizzazione di una struttura temporanea), sentito il Comune (unico

soggetto competente a svolgere l'istruttoria edilizia) in ordine all'autorizzabilità in deroga ai propri strumenti edilizi e urbanistici nonché sotto il profilo ambientale e paesaggistico.

Appare evidente che il mancato coinvolgimento dell'USR nei termini previsti dall'ordinanza di specie (che verrebbe sentito solo a posteriori a struttura realizzata e in presenza di espressa dichiarazione che non sussiste l'intenzione di ottenere alcun rimborso e cioè non chiedere ciò che l'OCSR n.9/2016 e ss.mm.ii. prevede come finalità) impedisce in radice l'applicabilità della disposizione recata al comma 12 dell'articolo 5 dell'OCSR n. 9 del 2016.

Diversamente opinando, a parere della scrivente, si concretizzerebbe una violazione delle specifiche disposizioni contenute nell'O.C.S.R. n. 9 del 2016."

Alla luce di quanto espresso dall'USR risulta evidente che essendo scaduto il termine per la presentazione delle domande di delocalizzazione (31/12/2017) la comunicazione dell'ing. Sensi, seppur datata 11/04/2017, non avendo seguito l'iter stabilito dall'ordinanza n. 9, non può essere ritenuta valida ai fini della delocalizzazione e pertanto non può usufruire delle deroghe previste dalla stessa ordinanza.

D- In conformità a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 31 e del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. che cita: "Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3." è stato accertato che i proprietari dell'area su cui insiste il manufatto abusivo sono:

- fino al 05/03/2018, il sig. Birocco Domenico, nato a Camerino (MC) il 30/08/1930 e residente a Montecassiano in Via G. Mainini n. 35 i. 4, C.F.:BRCDNC30M30B474Y, e la sig.ra Genchi Luisella, nata a Camerino (MC) il 13/10/1937 e deceduta a Macerata (MC) il 14/12/2018, C.F.: GNCLLL37R53B474P, eredi Birocco Pier-Giorgio, nato a Camerino (MC) il 11-08-1963 ed ivi residente in località Perito n. 6, C.F.; BRCPGR63M11B474C, Birocco Fabrizio, nato a Camerino il 14-04-1968 ed ivi residente in via V. Ottaviani 53, C.F.: BRCFRZ68D14B474W e Birocco Brunella, nata a Camerino (MC) il 13-09-1964 e residente a Sellano (PG) in Via Guglielmo Marconi 92, C.F.: BRCBNL64P53B474K;

- dal 05/03/2018, la ditta CABECA di MATTEUCCI CARLO e SCARPACCI BENITO scn, con sede a Camerino (MC) in via Le Mosse 46, C.F.: 01963020431.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 31 i destinatari dell'ordinanza di ripristino/demolizione sono il proprietario e il responsabile dell'abuso, ancorché il proprietario destinatario dell'ordinanza non sia responsabile dell'abuso (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 28/07/2017, n. 3789).

L'ordinanza viene comunque notificata ai precedenti proprietari, in quanto l'abuso si è realizzato allorché essi proprietari del bene.

Tutto ciò premesso,

1- si stima intervento eseguito in assenza di titolo abilitativo l'abuso edilizio consistente nell'installazione di un container ad uso ufficio Poste Italiane spa, con volume pari a ca. mc 406 poggiato su un basamento cementizio con superficie di ca. mq 133, in via le Mosse sul terreno distinto in catasto al foglio 35, p.lla 632, per la quale è scaduto il termine di novanta giorni entro i quali si doveva provvedere alla rimozione del manufatto di che trattasi e alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi; per tale tipologia di abuso edilizio si ritiene, pertanto, applicabile il regime sanzionatorio previsto dall' art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., in quanto, a regime, l'intervento necessita per la sua autorizzazione del previo rilascio del permesso a costruire;

2- ai fini dell'esercizio dei poteri sanzionatori si annota che:

- l'art. 31, c. 2 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. stabilisce che accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, il responsabile del competente ufficio comunale, ingiunge al proprietario ed al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto nel caso in cui non si ottemperi entro novanta giorni dall'ingiunzione al ripristino;

-il responsabile dell'abuso risulta essere Poste Italiane SPA con sede legale in Roma, viale Europa 190, 00144, P.I.: 01114601006, rappresentata dalla sig.ra Mensitiere Giuseppina, nata a Salerno (SA) il 04/01/1974, domiciliata per la carica in Bologna, via F. Zanardi, 26/06, CAP. 61040, in qualità di responsabile dell'Area Immobiliare Centro Nord di Poste Italiane SPA;

- l'attuale proprietario dell'area sita in via Le Mosse - Foglio 35, p.lla 632, sulla quale è stato accertato il predetto abuso edilizio risulta essere di proprietà la ditta CABECA di MATTEUCCI CARLO e SCARPACCI BENITO scn, con sede a Camerino (MC) in via Le

Mosse 46, C.F.: 01963020431; i proprietari della medesima area al momento in cui si è concretizzato l'abuso risultano essere il sig. Birocco Domenico, nato a Camerino (MC) il 30/08/1930 e residente a Montecassiano in Via G. Mainini n. 35 i. 4, C.F.:BRCDNC30M30B474Y, e la sig.ra Genchi Luisella, nata a Camerino (MC) il 13/10/1937 e deceduta a Macerata (MC) il 14/12/2018, C.F.: GNCLLL37R53B474P, eredi Birocco Pier-Giorgio, nato a Camerino (MC) il 11-08-1963 ed ivi residente in località Perito n. 6, C.F.: BRCPGR63M11B474C, Birocco Fabrizio, nato a Camerino il 14-04-1968 ed ivi residente in via V. Ottaviani 53, C.F.: BRCFRZ68D14B474W e Birocco Brunella, nata a Camerino (MC) il 13-09-1964 e residente a Sellano (PG) in Via Guglielmo Marconi 92, C.F.: BRCBNL64P53B474K;

VISTA la L. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 380/01 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 31 e 34;

VISTA la L.R. n. 17/2015;

VISTO il D. lgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto del Comune di Camerino;

VISTO il Regolamento Edilizio Comunale;

VISTO il PRG del comune di Camerino;

ORDINA

ai sensi dell'art. 31, c. 2 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. **la rimozione del container ad uso ufficio Poste Italiane spa, con volume pari a ca. mc 406 e con superficie di ca. mq 133, e del basamento cementizio, in via le Mosse sul terreno distinto in catasto al foglio 35, p.lla 632, entro e non oltre 90 giorni dalla notifica della presente ordinanza, a:**

- responsabile dell'abuso, Poste Italiane SPA con sede legale in Roma, viale Europa 190, 00144, P.I.: 01114601006, rappresentata dalla sig.ra Mensitiere Giuseppina, nata a Salerno (SA) il 04/01/1974, domiciliata per la carica in Bologna, via F. Zanardi, 26/06, CAP. 61040, in qualità di responsabile dell'Area Immobiliare Centro Nord di Poste Italiane SPA;
- attuale proprietario dell'area sita in via Le Mosse - Foglio 35, p.lla 632, sulla quale è stato accertato il predetto abuso edilizio: ditta CABECA di MATTEUCCI CARLO e SCARPACCI BENITO scn, con sede a Camerino (MC) in via Le Mosse 46, C.F.: 01963020431;

- proprietari della medesima area al momento in cui si è concretizzato l'abuso, sig. Birocco Domenico, nato a Camerino (MC) il 30/08/1930 e residente a Montecassiano in via G. Mainini n. 35 i. 4, C.F.:BRCDNC30M30B474Y, e la sig.ra Genchi Luisella, nata a Camerino (MC) il 13/10/1937 e deceduta a Macerata (MC) il 14/12/2018, C.F.: GNCLLL37R53B474P, eredi Birocco Pier-Giorgio, nato a Camerino (MC) il 11-08-1963 ed ivi residente in località Perito n. 6, C.F.; BRCPGR63M11B474C, Birocco Fabrizio, nato a Camerino il 14-04-1968 ed ivi residente in via V. Ottaviani 53, C.F.: BRCFRZ68D14B474W e Birocco Brunella, nata a Camerino (MC) il 13-09-1964 e residente a Sellano (PG) in via Guglielmo Marconi 92, C.F.: BRCBNL64P53B474K;

comunicando sin d'ora che **qualora i responsabili dell'abuso non provvedano al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dalla notifica della presente ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune;**

Contro il presente provvedimento è data facoltà di presentare ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 (sessanta) giorni, oppure ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni, termini entrambi decorrenti dalla data di notifica della presente.

Si comunica che il responsabile del procedimento è l'arch. Barbara Mattei e che gli atti concernenti la pratica sono detenuti presso l'ufficio urbanistica del Comune di Camerino sito in via Le Mosse n. 10.

La presente ordinanza viene notificata a:

- Mensitiere Giuseppina c/o Poste Italiane SPA, Area Immobiliare Centro Nord, via F. Zanardi n. 26/06, 61040 - Bologna (BO);
- DITTA CABECA di MATTEUCCI CARLO e SCARPECCI BENITO snc, via Le Mosse n. 46, 62032 – Camerino (MC);
- Birocco Domenico, via G. Mainini n. 35, 62010 - Montecassiano (MC)
- Erede di Genchi Luisella: Birocco Pier-Giorgio, località Perito n. 6, 62032 – Camerino (MC);
- Erede di Genchi Luisella: Birocco Fabrizio, via V. Ottaviani n. 53, 62032 – Camerino (MC);

- Erede di Genchi Luisella: Birocco Brunella, via Guglielmo Marconi n. 92, 06030 - Sellano (PG)

ed inviata per conoscenza a:

- Procura della Repubblica di Macerata, via Pesaro n. 6, 62100 – Macerata (MC)
PEC: affaripenali.procura.macerata@giustiziacert.it
- Regione Marche - Servizio tutela, gestione e assetto del territorio - PF: Tutela del territorio di Macerata, via Alfieri n. 2, 62100 – Macerata (MC)
PEC: regione.marche.geniocivile.mc@emarche.it
- Comando di Polizia Municipale – SE DE

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Mattei Barbara